



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)
di concerto con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (FORNERO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 2012

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra
il 24 novembre 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	7
Disegno di legge	»	11
Testo degli Emendamenti in lingua originale	»	12
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha sede a Ginevra e, pur trattandosi di un ente di indiscusso prestigio e rilevanza nel settore, non fa parte del sistema delle Nazioni Unite. Ad esso aderiscono 127 Stati. Il nostro Paese è membro dell'OIM dal 1953⁽¹⁾ e si colloca al sesto posto tra i principali contributori, garantendo un importante sostegno al bilancio dell'organizzazione: nel 2009 il contributo obbligatorio è stato di 2.135.024 franchi svizzeri (pari a 1,7 milioni di euro).

L'Italia vanta una lunga consuetudine di collaborazione con l'OIM sul piano bilaterale e l'ufficio OIM di Roma ha *status* di capofila regionale con competenza estesa, oltre che all'Italia e a Malta, al rango di rappresentanza regionale per il Mediterraneo. Gli organi dell'OIM sono: il Consiglio, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri; il Comitato esecutivo (ExCom), formato da un numero variabile di Stati, eletti dal Consiglio tra i suoi componenti con un mandato biennale rinnovabile, e di cui l'Italia fa attualmente parte; il direttore generale ed il suo vice, eletti dal Consiglio con un mandato quinquennale, rinnovabile.

La risoluzione n. 997 adottata dal Consiglio dell'OIM nel corso della 76ª sessione tenutasi il 24 novembre 1998, contiene importanti emendamenti alla Costituzione dell'organizzazione, con lo scopo di rafforzare il processo decisionale. Le modifiche proposte, che entreranno in vigore quando saranno ratificate dai due terzi dei membri della orga-

nizzazione, ossia da 85 stati (attualmente vi hanno proceduto solo 62 membri), sono le seguenti:

1) *Status di Paese membro*

L'articolo 2 viene modificato per chiarire che l'accettazione della Costituzione - requisito essenziale per il godimento dello *status* di membro - deve avvenire nel rispetto delle procedure previste negli ordinamenti costituzionali interni dei singoli Stati. È stato ritenuto opportuno precisare tale concetto per evitare dubbi sull'effettiva sussistenza dello *status* di membro dell'OIM, ed il ripetersi quindi di casi di Paesi che hanno preteso in passato di non essere «membri a tutti gli effetti». Attualmente, gli Stati con il solo *status* di osservatori sono 17 (tra i quali Cina, Cuba, Indonesia, Russia, Santa Sede, San Marino) oltre al Sovrano ordine militare di Malta.

2) *Esercizio del diritto di voto per gli Stati in arretrato con i contributi finanziari*

L'emendamento dell'articolo 4 prevede che lo stato membro in arretrato con i pagamenti perda automaticamente il diritto di voto se l'ammontare dei contributi dovuti è uguale o eccede l'ammontare di due anni di contributi. La perdita del diritto di voto diventa effettiva un anno dopo che il Consiglio è stato ufficialmente informato del ritardo dei pagamenti. Il Consiglio, peraltro, può - con voto a maggioranza semplice - mantenere o

⁽¹⁾ L'Organizzazione è stata fondata nel 1951, per assistere il rientro dei profughi del secondo conflitto mondiale e per promuovere una migrazione ordinata, in un momento di grossi flussi migratori verso le Americhe, dapprima come «Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'europa» (atto costitutivo ratificato dall'Italia con la legge 25 marzo 1953, n. 244), successivamente denominata C.I.M.E. (comitato intergovernativo per le migrazioni europee, il cui atto costitutivo è stato ratificato dall'Italia con la legge 22 febbraio 1968, n. 441) e quindi in OIM (legge di ratifica 30 dicembre 1989, n. 449).

restaurare il diritto di voto se il ritardo dei pagamenti è causato da eventi o condizioni al di fuori del controllo dello Stato membro.

Tale modifica intende contrastare il fenomeno di un costante aumento della percentuale dei contributi rimasti insoluti, che è attualmente pari al 18,8 per cento del *budget* amministrativo dell'OIM (che nel 2009 ammonta a 38.812.967 franchi svizzeri, pari a 33 milioni di euro). Non sono stati versati, al 31 dicembre 2009, contributivi complessivi pari a 7.297.165 franchi svizzeri, equivalenti a 5,1 milioni di euro.

A fronte di tale situazione, l'attuale Costituzione dell'OIM non permette infatti una efficace sanzione contro gli Stati inadempienti o in mora nei pagamenti, in quanto l'articolo 4 prevede la facoltà (e non l'obbligo) per il Consiglio, a maggioranza di due terzi, di sospendere il diritto di voto per gli Stati inadempienti.

3) *Limite del doppio mandato*

L'articolo 18, concernente l'elezione e il mandato del direttore e del vice direttore generale, viene emendato nel senso di limitare ad un solo mandato la possibilità di rielezione dei vertici dell'OIM.

4) *Modifica del quorum per l'adozione degli emendamenti alla Costituzione OIM*

L'articolo 30, paragrafo 2, riguarda la procedura per le modifiche alla Costituzione dell'organizzazione. La nuova formulazione dell'articolo 30 prevede che solo gli emendamenti «fondamentali» alla Costituzione e quelli che comportano nuove obbligazioni per gli Stati membri debbano essere accettati dai due terzi degli Stati membri. Gli altri emendamenti entreranno in vigore con la semplice adozione da parte del Consiglio dell'OIM, a maggioranza di due terzi dei voti. È il Consiglio stesso, sempre a maggioranza di due terzi, che deciderà se un emendamento deve essere considerato o no «fondamentale». Il nuovo sistema ha lo scopo

di facilitare le procedure di emendamento, ritenute eccessivamente complesse e onerose. La formulazione attuale dell'articolo 30 prevede infatti che le modifiche alla Costituzione debbano essere prima adottate dai due terzi dei membri del Consiglio e poi accettate dai due terzi degli Stati membri.

5) *Soppressione del Comitato esecutivo (Ex-Com)*

Viene inoltre prevista l'eliminazione del Comitato esecutivo (ExCom, articoli 12-16 dell'atto costitutivo). Il numero degli Stati che compongono l'ExCom è variabile. Esso può essere aumentato, con voto del Consiglio approvato a maggioranza dei due terzi, purché non ecceda un terzo del totale dei membri dell'organizzazione. Tutti gli Stati membri hanno lo *status* di osservatori. Attualmente, il Comitato esecutivo è formato da 33 Stati (di cui tuttora l'Italia fa parte), eletti dal Consiglio tra i suoi componenti con un mandato biennale, rinnovabile.

Tale organo ha il compito di esaminare i programmi e le attività dell'Organizzazione, così come ogni questione di bilancio che rientri nella competenza del Consiglio, e può essere investito di ogni altra problematica che il Consiglio gli sottoponga direttamente. Il Comitato esecutivo ha limitata rilevanza operativa e costituisce un inutile livello decisionale, in quanto tale organo è una duplicazione dell'attività del Comitato permanente finanze e programmi. Le funzioni del Comitato esecutivo (questioni finanziarie e di bilancio; adozione di decisioni urgenti di competenza del Consiglio; formulazione di pareri e proposte al Consiglio o al direttore generale; approvazione e direzione degli organismi sussidiari dell'OIM) saranno esercitate direttamente dal Comitato permanente finanze e programmi e dal Consiglio. Già adesso il Comitato esecutivo non ha più alcuna ragione di esistere perché è il Comitato permanente finanze e programmi (che si riunisce due volte l'anno, a maggio e a no-

vembre) ad adottare le decisioni che vengono formulate dal Comitato esecutivo.

Con l'abolizione di tale organo, l'OIM realizzerebbe un risparmio di risorse materiali (affitto dei locali del *Palais des Nations*

a Ginevra, ove ha sede l'organizzazione; spese di interpretariato, documentazione, eccetera) senza contare il risparmio in impiego di risorse umane.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione del provvedimento non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, avendo ad oggetto emendamenti che modificano l'atto costitutivo dell'OIM in aspetti meramente funzionali ed organizzativi.

Esso avrà anzi effetti virtuosi sull'efficienza dell'OIM, assicurando risparmi di spesa attraverso l'eliminazione di un organo (il Comitato esecutivo) che costituisce in ultima istanza una duplicazione del Comitato permanente finanze e programmi, nonché attraverso la previsione della perdita automatica del diritto di voto per i Paesi in arretrato con i contributi obbligatori all'ente.

Non deriveranno nuovi oneri neanche dall'emendamento apportato all'articolo 10, in quanto esso già prevede la possibilità che il Consiglio istituisca dei «sotto-comitati che potranno rendersi necessari per il corretto espletamento delle sue funzioni».

L'emendamento all'articolo 10 riguarda soltanto la denominazione dei «sotto-comitati», divenuti «organi ausiliari» (*subsidiary bodies*) in virtù dell'abolizione del comitato esecutivo operata con gli emendamenti in oggetto e che pertanto rende inutilizzabile il termine «sotto-comitato».

Dal presente provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il provvedimento è coerente con il perdurante impegno dell'Italia a favore dell'OIM, anche in considerazione dell'eccellente livello di collaborazione che contraddistingue i rapporti tra le Amministrazioni nazionali interessate e la predetta organizzazione.

L'entrata in vigore degli emendamenti per la parte italiana è subordinata all'espletamento delle procedure di ratifica previste dall'ordinamento nazionale.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto il provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, venendo ad emendare la Costituzione dell'OIM, la cui ratifica era stata autorizzata con legge 30 dicembre 1989, n. 449.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

L'Organizzazione è stata fondata nel 1951 per assistere il rientro dei profughi del secondo conflitto mondiale e per promuovere una emigrazione ordinata, in un momento di grossi flussi migratori verso le Americhe, dapprima come «Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa» (Atto costitutivo ratificato dall'Italia con legge 25 marzo 1953, n. 244), successivamente denominata C.I.M.E. (Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, il cui Atto costitutivo è stato ratificato dall'Italia con legge 22 febbraio 1968, n. 441), e quindi denominata OIM (legge di ratifica 30 dicembre 1989, n. 449).

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo in oggetto determina una modifica della legge 30 dicembre 1989, n. 449, che ha ratificato l'Atto costitutivo OIM del 1987.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia.

5. *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali*

Dall'analisi del provvedimento non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

La natura del provvedimento è tale da ritenersi che la sua entrata in vigore non incida sull'attività delle autonomie territoriali. Non si riscontrano motivi di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui sopra.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti su analoga materia all'esame del Parlamento.

9. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto comunitario.

2. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea.

3. *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

La ratifica degli Emendamenti risponde all'obbligo assunto all'atto della firma e non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5. *Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE*

Tra i principali Paesi europei, Francia e Spagna hanno già completato il rispettivo *iter* di ratifica.

3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non si introducono nuove definizioni normative.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti nel provvedimento in oggetto.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano esservi deleghe sulle tematiche oggetto del provvedimento.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

L'entrata in vigore dei presenti Emendamenti non implica la necessità di adottare misure di adeguamento amministrativo.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



IOM International Organization for Migration
OIM Organisation Internationale pour les Migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

TO WHOM IT MAY CONCERN

I, the undersigned, Legal Adviser of the International Organization for Migration (IOM), hereby certify that the attached text is a true copy of the Amendments to the Constitution of the International Organization for Migration adopted on 24 November 1998 by the IOM Council.

Done at Geneva, this 22nd of February 1999.

Richard Perruchoud

Headquarters:

17 route des Morillons • C.P. 71 • CH-1211 Geneva 19 • Switzerland
Tel: +41.22.717 91 11 • Fax: +41.22.798 61 50 • E-mail: hq@iom.int • Internet: <http://www.iom.int>



IOM International Organization for Migration
OIM Organisation internationale pour les migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

**COUNCIL****CONSEIL****CONSEJO****SEVENTY-SIXTH SESSION****RESOLUTION No. 997 (LXXVI)**

(Adopted by the Council at its 421st meeting on 24 November 1998)

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

The Council,

Recalling that the Constitution of the Organization was adopted on 19 October 1953, entered into force on 30 November 1954 and that amendments to the Constitution were adopted by the Council on 20 May 1987 and entered into force on 14 November 1989,

Mindful of the need to review the Constitution with a view to strengthening the structure and streamlining the decision-making process of the Organization,

Recalling further its Resolution No. 973 (LXXIV) of 26 November 1997 by which it resolved to establish an open-ended Working Group of representatives of interested Member States, under the chairmanship of the Chairman of the Council or a representative appointed by the Working Group, for the purpose of examining possible amendments to the Constitution of the Organization,

Having received and examined the proposed amendments contained in the Report of the Working Group on Possible Amendments to the Constitution (MC/1944), submitted by the Director General upon recommendation of the Working Group,

Noting that the provision of Article 30, paragraph 1, of the Constitution, which requires that the texts of the proposed amendments to the Constitution shall be communicated by the Director General to the Governments of Member States at least three months in advance of their consideration by the Council, has been duly complied with,

Considering that the proposed amendments do not involve new obligations for Members,


Acting pursuant to Article 30, paragraph 2, of the Constitution,

Adopts the amendments to the Constitution, as indicated in the Annex to the present resolution,* the texts in the English, French and Spanish language being equally authentic;

Invites Member States to accept these amendments as early as possible in accordance with their respective constitutional processes and to notify the Director General accordingly.

* Amendments are underlined in the Annex for practical purposes.

Resolution No. 997 (LXXVI)
Page 2



Annex

LIST OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

Article 2

The Members of the Organization shall be:

- (a)
- (b) *other States with a demonstrated interest in the principle of free movement of persons which undertake to make a financial contribution at least to the administrative requirements of the Organization, the rate of which will be agreed to by the Council and by the State concerned, subject to a two-thirds majority vote of the Council and upon acceptance by the State of this Constitution in accordance with its constitutional processes.*

Article 4

1. *A Member State which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no right to vote if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two years. However, the loss of voting rights shall become effective one year after the Council has been informed that the member concerned is in arrears to an extent entailing the loss of voting rights, if at that time the Member State is still in arrears to the said extent. The Council may nevertheless, by a simple majority vote, maintain or restore the right to vote of such a Member State if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member State.*

2.

Article 18

1. *The Director General and the Deputy Director General shall be elected by a two-thirds majority vote of the Council and may be re-elected for one additional term. Their term of office shall normally be five years but may, in exceptional cases, be less if a two-thirds majority of the Council so decides. They shall serve under contracts approved by the Council, which shall be signed on behalf of the Organization by the Chairman of the Council.*

2.



Resolution No. 997 (LXXVI)
Page 3

Article 30

1. ...

2. Amendments involving fundamental changes in the Constitution of the Organization or new obligations for the Member States shall come into force when adopted by two-thirds of the members of the Council and accepted by two-thirds of the Member States in accordance with their respective constitutional processes. Whether an amendment involves a fundamental change in the Constitution shall be decided by the Council by a two-thirds majority vote. Other amendments shall come into force when adopted by a two-thirds majority vote of the Council.

Articles concerning the Executive Committee

Article 5: delete littera (b); renumber littera (c).

Article 6: to read as follows: "The functions of the Council, in addition to those mentioned in other provisions of this Constitution, shall be:
(a) to determine, examine and review the policies, programmes and activities of the Organization;
(b) to review the reports and to approve and direct the activities of any subsidiary body;"
(c) to (e): no change.

Article 9: delete littera (b) of para. 2; renumber littera (c).

Article 10: to read as follows: "The Council may set up such subsidiary bodies as may be required for the proper discharge of its functions."

Chapter V
(art. 12 to 16 included): delete. Renumber subsequent chapters and articles.

Article 18: delete references to Executive Committee in para. 2.

Article 21: delete reference to Executive Committee. Put "any subsidiary bodies" instead of: "any sub-committees".

Article 22: delete reference to Executive Committee.

Article 23: delete references to Executive Committee in para. 2.

Article 24: delete reference to Executive Committee.

Article 29,
paras 1, 2 and 3: delete references to Executive Committee. In paras 1 and 3, put "subsidiary bodies" instead of: "sub-committee (s)".

OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

A TUTTI GLI INTERESSATI

Io, sottoscritto, Consulente Giuridico dell'Organizzazione Internazionale per la Migrazioni (OIM), certifico con la presente che il testo in allegato è una copia conforme degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, adottati il 24 novembre 1998 dal Consiglio dell'OIM.

Fatto a Ginevra il 22 febbraio 1999.

(F.to: Richard Perruchoud)

OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

CONSIGLIO

SETTANTASEIESIMA SESSIONE

RISOLUZIONE N. 997 (LXXVI)

(Adottata dal Consiglio nel corso della sua 421ª riunione il 24 novembre 1998)

EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE

Il Consiglio,

Ricordando che la Costituzione dell'Organizzazione è stata adottata il 19 ottobre 1953, è entrata in vigore il 30 novembre 1954 e che gli emendamenti alla Costituzione sono stati adottati dal Consiglio il 20 maggio 1987 e sono entrati in vigore il 14 novembre 1989,

Tenendo a mente la necessità di ~~rivedere la Costituzione~~, al fine di rafforzare la struttura e snellire il processo decisionale ~~dell'Organizzazione~~,

Ricordando altresì la sua Risoluzione N. 973 (LXXIV) del 26 novembre 1997, con cui decise di creare un Gruppo di Lavoro ~~aperto ai~~ rappresentanti degli Stati Membri interessati, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un rappresentante nominato dal Gruppo di Lavoro, allo scopo di esaminare i possibili emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione,

Avendo ricevuto ed esaminato la proposta di emendamenti contenuta nella Relazione del Gruppo di Lavoro sui Possibili Emendamenti alla Costituzione (MC/1944), presentata dal Direttore Generale su raccomandazione del Gruppo di Lavoro,

Prendendo atto del fatto che la disposizione dell'Articolo 30, paragrafo 1, della Costituzione - che prevede che i testi delle proposte di emendamenti alla Costituzione

debbano essere trasmessi dal Direttore Generale ai Governi degli Stati Membri almeno tre mesi prima di essere esaminati dal Consiglio - è stata debitamente osservata.

Considerando che la proposta di emendamenti non comporta nuovi obblighi per i Membri,

Agendo in base all'Articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione,

Adotta gli emendamenti alla Costituzione, indicati in Allegato alla presente risoluzione, * i cui testi nelle lingue inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede,

Invita gli Stati membri ad accettare tali emendamenti al più presto, in conformità con i rispettivi processi costituzionali ed a darne conseguente notifica al Direttore Generale.

* Gli emendamenti sono sottolineati in Allegato per motivi di ordine pratico

Allegato

ELENCO DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE

Articolo 2

Gli Stati Membri dell'Organizzazione saranno:

(a) ...

(b) *altri Stati che hanno dimostrato di nutrire interesse per il principio del libero movimento di persone e che si impegnano a prestare un contributo finanziario almeno per le esigenze amministrative dell'Organizzazione, con una quota concordata dal Consiglio e dallo Stato interessato, previo voto favorevole a maggioranza di due terzi del Consiglio ed accettazione da parte dello Stato della presente Costituzione in conformità con i suoi processi costituzionali.*

Articolo 4

1. Uno Stato membro che si trova in arretrato con il versamento dei contributi finanziari all'Organizzazione non avrà diritto di voto se l'importo degli arretrati è uguale o superiore all'importo dei contributi da esso dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, la perdita del diritto di voto sarà effettiva un anno dopo che il Consiglio sarà stato informato che il membro interessato è in arretrato in misura tale da comportare la perdita del diritto di voto, qualora in quel momento lo Stato Membro si trovi ancora in arretrato nella misura sopra citata. Il Consiglio tuttavia, con un voto di maggioranza semplice, può mantenere o ripristinare il diritto di voto di quello Stato Membro, nel caso in cui abbia appurato che il mancato pagamento sia dovuto a condizioni che esulano dal controllo dello Stato membro.

2. ...

Articolo 18

1. *Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale saranno eletti con voto a maggioranza di due terzi del Consiglio e possono essere ri-eletti per un ulteriore*

~~mandato.~~ Tale mandato avrà di norma la durata di cinque anni ma, in casi eccezionali, può essere inferiore, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza di due terzi. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale firmeranno un contratto approvato dal Consiglio, e firmato dal Presidente del Consiglio per conto dell'Organizzazione.

2. ...

Articolo 30

1. ...

2. Gli emendamenti che comportano modifiche sostanziali alla Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati Membri entreranno in vigore quando saranno adottati dai due terzi dei membri del Consiglio ed accettati dai due terzi degli Stati Membri, in conformità con i rispettivi processi costituzionali. Il Consiglio stabilirà con voto a maggioranza di due terzi se un emendamento comporta una modifica sostanziale alla Costituzione. Gli altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno adottati con voto a maggioranza di due terzi del Consiglio.

Articoli concernenti il Comitato Esecutivo

Articolo 5:

cancellare la lettera (b); rimmerare la lettera (c)

Articolo 6:

sarà il seguente: "Le funzioni del Consiglio, oltre a quelle menzionate in altre disposizioni della presente Costituzione, saranno:

(a) determinare, esaminare e rivedere le politiche, i programmi e le attività dell'Organizzazione;

(b) esaminare le relazioni ed approvare e dirigere le attività di ogni organo sussidiario;

da (c) fino ad (e): nessuna modifica.

Articolo 9:

cancellare la lettera (b) del paragrafo 2; rimmerare la lettera (c).

Articolo 10:

sarà il seguente: "Il Consiglio potrà creare gli organi sussidiari che potranno rendersi necessari per il corretto espletamento delle sue funzioni."

<i>Capitolo V (Art. da 12 a 16 compreso)</i>	<i>Cancellare. Rinumeroare i capitoli e gli articoli successivi.</i>
<i>Articolo 18:</i>	<i>cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo al paragrafo 2.</i>
<i>Articolo 21:</i>	<i>cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo. Sostituire "ogni organo sussidiario" a "ogni sotto-comitato".</i>
<i>Articolo 22:</i>	<i>cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.</i>
<i>Articolo 23:</i>	<i>cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo al paragrafo 2.</i>
<i>Articolo 24:</i>	<i>cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo.</i>
<i>Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3</i>	<i>cancellare i riferimenti al Comitato Esecutivo. Ai paragrafi 1 e 3, sostituire "organi sussidiari" a "sottomitato(i)".</i>

